

APRILIA 17/04/2013

NOVITA' BILANCIO 2012

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

## **Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011**

L'articolo 2 del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Monti) ha introdotto la deducibilità analitica dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo dell'IRAP generata dal costo del lavoro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

L'articolo 4 del D.L. 16/2012 introduce la possibilità di presentare istanza di rimborso IRPEF o IRES in relazione ai periodi d'imposta precedenti **(2007-2011)**, da trasmettere in via telematica entro sessanta giorni dal **"click day"**.

**Per le società residenti nel Lazio, il click day è iniziato il 6 marzo 2013**

(5 marzo per le persone fisiche).

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Soggetti interessati

Tutti i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo criteri ordinari (ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.L.gs. 446/1997 e quindi:

- società di capitali e enti commerciali (**art. 5**);
- società di persone e imprese individuali (**art. 5-bis**);
- banche e altri enti e società finanziari (**art. 6**);
- imprese di assicurazione (**art. 7**);
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (**art. 8**).

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Soggetti interessati (segue)

Anche soggetti diversi dai precedenti purché determinino il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 D.L.gs. 446/1997:

- **Per opzione** (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata);
- **Per regime naturale** (enti non commerciali per l'attività commerciale svolta).

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Deduzione spettante

IRAP generata dal quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato **al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1, ovvero:**

- Contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- Spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato
- Spese relative ad apprendisti e disabili
- Spese per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
- Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo
- Indennità di trasferta per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
- Deduzione per i contribuenti con valore della produzione non superiore a Euro 180.759,91

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Procedimento di calcolo

- Il procedimento per calcolare l'importo del rimborso è piuttosto articolato:
  - 1) individuazione della quota dell'IRAP versata riferibile al costo del lavoro
  - 2) rideterminazione del reddito d'impresa dichiarato cui si riferisce il versamento dell'IRAP, mediante deduzione della quota dell'IRAP versata riferibile al costo del lavoro
  - 3) rideterminazione dell'IRES dovuta per effetto della deduzione
  - 4) calcolo della maggior IRES versata da chiedere a rimborso

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Importi da considerare

- Imposta versata nel periodo di riferimento a titolo:
  - 1) Di saldo del periodo di imposta precedente
  - 2) Di acconto di quello successivo nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta



SE L'IMPOSTA DOVUTA A SALDO SUPERA  
QUANTO VERSATO A TITOLO DI ACCONTO CI SI  
DEVE RIFERIRE ALL'IMPORTO DEL SALDO

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Procedimento di calcolo

- Se per effetto della nuova deduzione il reddito d'impresa dichiarato si trasforma in una **perdita**, l'Ires versata diventa tutta rimborsabile e la perdita emersa è riportabile
- Nel caso in cui sia stata dichiarata una perdita, la maggior perdita derivante dalla nuova deduzione è riportabile
- Se uno o più periodi d'imposta sono stati oggetto di verifica e di **accertamenti non ancora definitivi** da parte dell'Agenzia delle entrate, occorre continuare a fare riferimento ai valori dichiarati in origine. Se l'accertamento è invece divenuto definitivo (ad esempio, per adesione al p.v.c. o in caso di accertamento con adesione), occorre fare riferimento ai valori rettificati
- In caso di **ravvedimento operoso**, la deduzione dell'Irap competete all'esercizio di materiale versamento del tributo

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Modalità rimborso

### Criterio di priorità

- le istanze presentate entro le ore 24 del **60°giorno** successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia provvede a soddisfare le richieste validamente liquidate relative ai periodi d'imposta più remoti dando priorità, nell'ambito dello stesso periodo d'imposta, in base all'ordine di trasmissione dei flussi telematici.

### Criteri di erogazione dei rimborsi nei casi in cui non vi sia una piena capienza nelle disponibilità finanziarie

- per il periodo d'imposta per il quale vi è una disponibilità insufficiente i rimborsi saranno comunque erogati, mentre per il primo periodo d'imposta interamente incapiente saranno pagati degli acconti proporzionalmente all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. I pagamenti a saldo saranno eseguiti negli anni successivi.

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

### Deduzione “a regime” a partire dal periodo di imposta 2012

- Quota IRAP riferibile all'ammontare di imponibile corrispondente al costo del lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione
- 10% dell'IRAP complessiva versata se però alla determinazione della base imponibile **concorrono interessi passivi e oneri assimilati**

LA SOMMA DI TALI IMPORTI NON PUÒ  
COMUNQUE ECCEDERE IL TOTALE DELL'IRAP  
DOVUTA PER IL SINGOLO PERIODO DI IMPOSTA

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

### Deduzione “a regime” a partire dal periodo di imposta 2012 – ESEMPIO CIRCOLARE 8/E/2013

	Anno	2011	2012
A	Base imponibile IRAP	145.000,00	160.000,00
B	Costo del lavoro	60.000,00	75.000,00
C	Deduzioni spettanti	25.000,00	30.000,00
	Oneri finanziari indeducibili netti	9.000,00	10.000,00
$E = 3,9\% \times A$	IRAP dovuta	5.655,00	6.240,00
F	Acconto	4.000,00	6.500,00
G	Saldo	1.655,00	(260,00)
$D = (B - C) / A$	Incidenza costo del lavoro / base imponibile IRAP	24,130%	28,120%

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

### Deduzione “a regime” a partire dal periodo di imposta 2012 – ESEMPIO CIRCOLARE 8/E/2013

DEDUZIONE ANALITICA	
Saldo 2011 - pagato nel 2012	1.655,00
Incidenza costo del lavoro / base imponibile <b>IRAP 2011</b>	24,13%
<b>Deduzione spettante sul saldo 2011</b>	<b>399,35</b>
Acconto 2012 pagato nel 2012	6.500,00
IRAP dovuta per il 2012	6.240,00
<b><i>Importo su cui calcolare la deduzione</i></b>	<b>6.240,00</b>
Incidenza costo del lavoro / base imponibile <b>IRAP 2012</b>	28,12%
<b>Deduzione spettante sull'acconto 2012</b>	<b>1.754,69</b>
<b>TOTALE DEDUZIONE ANALITICA</b>	<b>2.154,04</b>

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

### Deduzione “a regime” a partire dal periodo di imposta 2012 – ESEMPIO CIRCOLARE 8/E/2013

<b>DEDUZIONE FORFETARIA</b>		
Saldo 2011 - pagato nel 2012		1.655,00
IRAP dovuta per il 2012		6.240,00
Totale IRAP pagata nel 2012		7.895,00
<b>Deduzione Forfetaria</b>	<b>10%</b>	<b>789,50</b>

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

### Deduzione “a regime” a partire dal periodo di imposta 2012 – ESEMPIO CIRCOLARE 8/E/2013

Deduzione Analitica		2.154,04
Deduzione Forfetaria		789,50
<b>Deduzione Complessiva</b>		<b>2.943,54</b>
<b>Risparmio IRES</b>	<b>27,5%</b>	<b>809,47</b>

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

### Rimborso IRES periodi di imposta ante 2012 – ESEMPIO CIRCOLARE 8/E/2013

Precedente fruizione deduzione  
ex D.L. 185/2008

Base imponibile IRAP  
**con** interessi passivi



NESSUN IMPATTO  
SULLA NUOVA  
DEDUZIONE

Base imponibile IRAP  
**SENZA** interessi passivi



SCOMPUTO DELLA  
VECCHIA DEDUZIONE

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

### Rimborso IRES periodi di imposta ante 2012 – ESEMPIO CIRCOLARE 8/E/2013

#### ERRORI NELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

PRESENTAZIONE  
NUOVA ISTANZA

ENTRO IL 31/5/2013

BARRANDO LA CASELLA  
"Correttiva nei termini"

La nuova istanza non determina la decadenza dall'ordine cronologico acquisito con l'invio della prima istanza

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## EFFETTI SULLE SOCIETÀ DI COMODO

### L'ISTANZA DI RIMBORSO IRES

PUÒ FAR  
EMERGERE


UN REDDITO INFERIORE AL  
MINIMO DA SOCIETÀ NON  
OPERATIVE

UNA PERDITA FISCALE AL  
POSTO DI UN REDDITO  
IMPONIBILE

E QUINDI RENDERE LA SOCIETÀ NON OPERATIVA

GLI ACCONTI 2012 SI RITENGONO COMUNQUE  
CORRETTI SE CALCOLATI SUI DATI DICHIARATI


## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011



# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Principi contabili Nazionali

*....nel caso dall'imposta emerga un credito d'imposta*



## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

**PERTANTO I CREDITI RELATIVI A PRECEDENTI PERIODI DI IMPOSTA POSSONO ESSERE ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE**



# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Principi contabili Nazionali

- **Ragionevole certezza dell'esistenza:** è data dalla norma di legge speciale che riconosce, per i periodi d'imposta precedenti rispetto a quelli per i quali si può far valere una deduzione, un diritto di rimborso per la quota di imposta sui redditi corrispondente alla componente IRAP riferibile al costo del lavoro
- **Titolo giuridico:** articolo 4 del D.L. 16/2012
- Il provvedimento dell'Agenzia ha solo il compito di definire i profili procedurali del meccanismo di rimborso




non può incidere sul “se” del diritto ma solo eventualmente sul “quando”

**diritto pieno ed incondizionato**

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

## Principi contabili Nazionali: sopravvenienza attiva nei bilanci 2012

- In applicazione di tali criteri, **il credito relativo al rimborso delle imposte sui redditi** per i periodi d'imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2012, **va rilevato, nell'esercizio 2012** non disponendo l'Amministrazione Finanziaria di alcun potere discrezionale sul riconoscimento del credito d'imposta, nel momento in cui le condizioni stabilite dalla legge sono soddisfatte.
- L'invio dell'istanza costituisce, in sintesi, solo un aspetto procedurale per la fruizione del beneficio




Nel bilancio 2012 troverà spazio nella voce E20 del conto economico un componente positivo pari all'entità del rimborso atteso, che **non sarà soggetto a tassazione** perché relativo a un'imposta a suo tempo non dedotta.

## Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

Principi contabili Nazionali....*nel caso in cui dall'istanza emerga una perdita fiscale riportabile*

Art. 84 TUIR (post L. 15/7/2011, n. 111):



Riportabilità senza limiti di tempo



Limite quantitativo di utilizzo dell'80% dell'imponibile IRES

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

Principi contabili Nazionali .... *nel caso in cui dall'istanza emerga una perdita fiscale riportabile*


OIC 25

Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l'erario, ma di beneficio futuro di incerta realizzazione

Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se esiste la **ragionevole certezza** di ottenere nei successivi esercizi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

Principi contabili Nazionali....*nel caso in cui dall'istanza emerga una perdita fiscale riportabile*



# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

Soggetti IFRS....nel caso di credito d'imposta

## Paragrafo 12 IAS 12 Income taxes

*Le imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come attività.*

- In contropartita al credito d'imposta sarà iscritto un componente positivo di reddito alla voce imposte correnti

	Crediti tributari	a	Imposte correnti	
--	-------------------	---	------------------	--

# Bilancio 2012: rimborso IRES ex art. 201/2011

Soggetti IFRS ....nel caso in cui dall'istanza emerga una perdita fiscale riportabile

## Paragrafo 34 IAS 12 Income taxes

*Un'attività fiscale differita per perdite fiscali o crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo va rilevata nella misura in cui è **probabile** che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati.*




## Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

- L'art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (decreto «crescita») ha introdotto significative modifiche in materia di deducibilità delle perdite su crediti, regolata dall'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. In estrema sintesi, sono state previste ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege.
- i requisiti di deducibilità risultano ora integrati, in quanto le perdite risultano da elementi «**certi e precisi**», anche nelle seguenti ipotesi:
  - se il credito è di **modesta entità**, decorsi sei mesi dalla scadenza;
  - ove il diritto alla riscossione del credito sia **prescritto**;
  - per i soggetti che redigono il bilancio in base a principi contabili internazionali, nel caso di cancellazione di crediti dal bilancio per opera di eventi estintivi.

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Modesta entità

Nelle ipotesi di **pluralità di crediti verso un debitore**, il dato letterale porta a ritenere che **il limite vada riferito al valore nominale del singolo credito** anche perché tale lettura è l'unica che consente di individuare una scadenza da cui far decorrere i sei mesi.



# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Prescrizione al diritto alla riscossione del credito


Per effetto delle novità introdotte, gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

**Art. 2946 del codice civile** – di **regola** i diritti si estinguono per prescrizione decorsi **10 anni**.

In determinate ipotesi sono previsti **termini più brevi**:

- **5 anni** i crediti per il pagamento canoni di locazione, per il pagamento degli interessi, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione
- **3 anni** per i crediti per prestazioni professionali
- **1 anno** per i crediti per il pagamento dei premi assicurativi, le provvigioni del mediatore ed i corrispettivi di spedizione e trasporto
- **6 mesi** per i crediti degli albergatori

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali



# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali


## Principi contabili nazionali: valutazione dei crediti

L'art. 2426, numero 8, c.c., dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione.

Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di:

- perdite previste per inesigibilità
- resi e rettifiche di fatturazione
- altre cause di minor realizzo


## Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali




# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Perdite previste per inesigibilità

- Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto delle inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili.
- Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma ritenute altamente probabili.
- L'applicazione del principio si fonda sulla considerazione che eventuali perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in applicazione dei principi della competenza e della prudenza amministrativa, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.



## Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali



# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Perdite per inesigibilità – OIC 15

- ❑ Perdite ragionevolmente prevedibili:
  - inesigibilità già manifestatesi alla data di redazione del bilancio con riferimento a singoli crediti (**svalutazione specifica**)
  - inesigibilità non ancora manifestatesi, ma per esperienza già intrinseca nel complesso dei crediti esposti in bilancio (**svalutazione generica**)
- ❑ Una **svalutazione generica** è necessaria in ossequio al principio della competenza e della prudenza.
- ❑ Le perdite per inesigibilità dei crediti, infatti, non devono gravare sul conto economico degli esercizi in cui esse diverranno effettive (mancanza della correlazione fra costi e ricavi), essendo già ragionevolmente prevedibili.

Perdite per inesigibilità




- Analisi dei singoli crediti
- Esperienza storica delle perdite su crediti
- Indici di anzianità dei crediti
- Condizioni economiche generali e di settore

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Altre cause di minor realizzo


Le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di eventi già consolidati che generano perdite:

- riconoscimento giudiziale di un minore importo
- perdite da cessione del credito
- transazioni stragiudiziali
- **prescrizione**
- rinuncia



# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

Soggetti ITA GAAP: deduzioni automatiche decreto crescita



# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Soggetti ITA GAAP

Si può ipotizzare interpretazioni che emergono sulla scorta dei quesiti giunti al forum di Telefisco 2013 e che – in attesa di chiarimenti ufficiali di prassi che la deduzione prevista dal nuovo testo dell'articolo 101, comma 5, prescinda dalla tecnica contabile adottata

**B14 ODG**  
perdita su crediti

**B10d**  
svalutazione dei crediti  
compresi nell'AC

**Necessario  
coordinamento con  
art. 106 TUIR !**


# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Le perdite su crediti dei soggetti IAS

Il “Decreto Sviluppo” ha previsto la deducibilità delle perdite su crediti da parte di soggetti *IAS adopter* “*nel caso di cancellazione dal bilancio ad opera di eventi estintivi*”

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Le perdite su crediti dei soggetti IAS - Terminologia



# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Eliminazione di uno strumento finanziario ("*Derecognition*")

Il trasferimento di una **attività finanziaria** non è una condizione sufficiente per la "derecognition" ai fini dello IAS 39, devono essere rispettati i seguenti requisiti:




L'impresa abbia trasferito  
insieme all'attività  
sostanzialmente tutti i rischi e  
benefici ad essa collegati

oppure



L'impresa non abbia  
mantenuto il controllo  
sull'attività

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali



# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## *Derecognition* attività finanziaria



Solo quando:

- a. i diritti sui flussi di cassa sono scaduti o liquidati
- b. sostanzialmente tutti i rischi e i benefici (flussi di cassa) sono stati trasferiti ad un'altra entità
- c. sono stati trasferiti alcuni ma non sostanzialmente tutti i rischi e i benefici, e il controllo fisico del bene ad un altro soggetto che ha il diritto di vendere l'attività a terzi non correlati.

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Derecognition attività finanziaria

- Per verificare il trasferimento dei rischi e dei benefici:
  - Analisi qualitativa
  - Analisi quantitativa
- **Analisi qualitativa** → verifica delle clausole contrattuali
- **Analisi quantitativa** → confrontare l'esposizione del cedente, prima e dopo il trasferimento, alla variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita.

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Derecognition attività finanziaria: trasferimento del controllo

- Verifica da effettuare solo quando non c'è stato né il trasferimento dei rischi e dei benefici significativi né il mantenimento dei rischi e dei benefici significativi
- **Il controllo sull'attività finanziaria è trasferito se il cessionario/acquirente ha la possibilità di vendere l'attività finanziaria.** In particolare, occorre che tale possibilità abbia le seguenti caratteristiche (par. 23):
  - il cessionario deve poter vendere l'attività finanziaria nella sua interezza a una terza parte non correlata;
  - la decisione in merito alla vendita deve poter essere unilaterale da parte del cessionario, senza limiti o restrizioni da parte di alcuno.
- Il controllo è stato trasferito solo se l'attività finanziaria trasferita ha un mercato attivo (par. AG42)

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Derecognition attività finanziaria

### esempi:

**derecognition:** il credito viene ceduto ad una banca ma il cedente continua ad incassare e poi girare la somma alla banca. La banca assume il rischio di credito.

**nessuna derecognition:** la stessa situazione precedente con l'impegno del cedente a riacquistare i crediti dopo 120 giorni dalla scadenza.

# Perdite su crediti: aspetti contabili delle novità fiscali

## Derecognition attività finanziaria

### *Conversione di crediti in capitale: ex IFRIC 19*

- *In* caso di conversione dei crediti in capitale, per i soggetti IAS, l'IFRIC 19 prevede che il soggetto debitore debba rilevare le azioni emesse per estinguere le passività al *fair value* imputando la differenza (tra questo importo e il valore nominale di tali passività) a conto economico.
- Questa impostazione si distingue da quella delle imprese non IAS che, in caso di ristrutturazione del debito non sono tenute a rilevare alcun utile o perdita, potendo imputare l'intero valore nominale del credito a capitale oppure, ove vengano emesse partecipazioni di valore nominale inferiore, a sovrapprezzo.

# I criteri di capitalizzazione degli oneri finanziari

## Principi Contabili Nazionali: costi Capitalizzabili

Sia l'art. 2426, co. 1, n. 1), c.c. che il Principio Contabile Documento OIC 16 consentono di cumulare al costo di acquisto o di costruzione anche gli oneri accessori all'acquisto, ossia tutti gli eventuali altri oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.

Alcuni **oneri accessori d'acquisto** che concorrono a formare il costo delle immobilizzazioni sono, a puro titolo esemplificativo:

- (a) **per i fabbricati:** i costi notarili , le tasse per la registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione dell'immobile, i costi per opere di urbanizzazione, i compensi di mediazione;
- (b) **per gli impianti e macchinari:** i costi di progettazione, i trasporti, dazi, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera;
- (c) **Per i Mobili:** il trasporto e i dazi su importazione.

# I criteri di capitalizzazione degli oneri finanziari

## Principi Contabili Nazionali: costi capitalizzabili

Gli **oneri finanziari** relativi al finanziamento della fabbricazione interna o esterna di un cespite, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua costruzione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso e quindi può essere utilizzato possono essere capitalizzati.

# I criteri di capitalizzazione degli oneri finanziari

## La capitalizzazione degli oneri finanziari

- (art. 2426, co. 1, n. 1, C.C.): possono essere aggiunti (al costo delle immobilizzazioni) gli oneri relativi al **finanziamento della fabbricazione**.

Non si capitalizzano mai gli interessi passivi sul finanziamento ottenuto per l'acquisto di Immobilizzazioni pronte all'uso


- Principio contabile OIC 16: condizioni e limiti alla capitalizzazione degli oneri finanziari sul costo delle Immobilizzazioni materiali

# I criteri di capitalizzazione degli oneri finanziari


## Condizioni per capitalizzazione oneri finanziari:

1. Valore del bene **recuperabile tramite l'uso**
2. Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati durante il **periodo di costruzione**
3. Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene (c.d. **finanziamento di scopo**), e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi.
4. Nella misura in cui si rende necessario ottenere ulteriori fondi presi a prestito genericamente, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sulle immobilizzazioni in corso di costruzione è determinato applicando un **tasso di capitalizzazione** ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione.


# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94




# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94




# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94




# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94




# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

CASI DI DISAPPLICAZIONE  
Provvedimento n. 87956  
del 11/06/2012

- Società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dall'RI entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
- Società in stato di fallimento, in concordato preventivo, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e in amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi
- Società sottoposte a sequestro penale o a confisca o altre fattispecie analoghe

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

## ESIMENTE HOLDING

- SOCIETÀ LE CUI PARTECIPAZIONI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

1

- NON SONO IN PERDITA SISTEMICA

2

- HANNO OTTENUTO L'ACCOGLIMENTO DELL'INTERPELLO DA PERDITA SISTEMICA

3

- SONO COLLEGATE RESIDENTI ALL'ESTERO EX ART. 168 T.U.I.R. (CFC)

**MA LA HOLDING NON DEVE SVOLGERE ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI**


# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

**ESIMENTE  
PRECEDENTI  
INTERPELLI  
ACCOLTI**

- SOCIETÀ CON INTERPELLI ACCOLTI IN PRECEDENTI PERIODI DI IMPOSTA SULLA BASE DI CIRCOSTANZE OGGETTIVE, PUNTUALMENTE INDICATE NELL'ISTANZA, CHE NON SI SONO MODIFICATE NEI SUCCESSIVI PERIODI DI IMPOSTA

**UTILE IN SEDE DI AVVIO DEL NUOVO REGIME PERCHÉ  
POTREBBE ESSERE NECESSARIO PRESENTARE UN  
INTERPELLO PER CIASCUN PERIODO  
DEL TRIENNIO 2009 → 2011**

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

**ESIMENTE  
MOL RETTIFICATO POSITIVO**

**RIS. 107/E  
Del 11/12/2012**

**ai fini del calcolo del MOL sarebbe ammessa la sola deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali**


**“ ... Un simile differente trattamento non sarebbe conciliabile con il principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisizione e/o la realizzazione di un bene in proprio e quella effettuata tramite contratti di leasing a cui si ispira l’articolo 102, comma 7, del T.U.I.R.”**

**pertanto il MOL rilevante per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo non può che essere calcolato escludendo dai costi della produzione anche l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio**

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

**ESIMENTE  
RICALCOLO DEL REDDITO**

**PERDITA FISCALE**

**+ PROVENTI ESENTI**

**+ PROVENTI ESCLUSI**

**+ PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA**

**+ PROVENTI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA**

**+ DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE**

**= REDDITO IMPONIBILE**

**SOCIETÀ OPERATIVA**

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

**ESIMENTE SOCIETÀ AGRICOLE**

**SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA AI SENSI DELL'ART. 2135 c.c. E RISPETTANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DEL D.L.gs. 29/03/2004 N. 99**

**UTILIZZABILE  
DA SOCIETÀ**


**CHE NON SUPERANO  
IL TEST DEI RICAVI**

**SONO IN  
PERDITA SISTEMICA**


# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

## DECORRENZA NUOVE NORME

- PERIODO DI IMPOSTA 2012

## PRIMO TRIENNIO DI RIFERIMENTO

- 2009 - 2010 – 2011

## PRIMA DICHIARAZIONE INTERESSATA

- UNICO 2013

## RILEVANZA ACCONTI 2012


- SI

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94


## REDDITO PRESUNTO 2011 AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF/IRES PER IL 2012

- 1,5 per cento per il valore dei titoli e crediti
- 4,75 per cento per il valore dei beni immobili e navi da pesca, anche in locazione finanziaria
- 4 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10
- 3 per cento per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
- 0,9 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
- 12 per cento per il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria


# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

MOTIVI SU CUI BASARE GLI  
INTERPELLI

Circolare 5/E  
Del 2/2/2007

## 4.5 società immobiliari che hanno per oggetto la realizzazione e la successiva locazione di immobili :

1. hanno iscritte in bilancio esclusivamente immobilizzazioni in corso di realizzazione, da destinare successivamente alla locazione ma, ovviamente, non suscettibili, al momento, di produrre un reddito, ancorché minimo, in quanto come precisato nella circolare n. 48 del 26 febbraio 1997, par. 2.1 n. 3, **vanno comunque escluse dalle immobilizzazioni sia materiali che immateriali quelle "in corso" che si trovino in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento**. In presenza di immobili già locati ed altri in corso di realizzo, si potrebbe, altresì, limitatamente a questi ultimi, giungere alla loro parziale esclusione (tramite una disapplicazione parziale) dal "test di operatività" e dal calcolo del reddito minimo presunto;
2. dimostrata impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il "test di operatività" ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato, determinati ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
3. dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso;
4. temporanea inagibilità dell'immobile.

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

**MOTIVI SU CUI BASARE GLI  
INTERPELLI**

**Circolare 44/E  
Del 9/7/2007**

## **Società immobiliari:**

Società con patrimonio parzialmente inutilizzabile

2.2 Società immobiliare in attesa di autorizzazioni amministrative

2.3 Contratti di locazione a canoni vincolati

2.4 Società con terreno agricolo incolto

2.5 Società che subentra in un contratto di locazione

2.6 Società immobiliare con vecchio canone di locazione congruo

2.7 Società immobiliare con canone di locazione rinnovato: ipotesi di disapplicazione parziale

2.8 Contratti di locazione immobiliare tra società con identica compagine sociale

2.9 Società con blocco edificatorio sui terreni

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

**MOTIVI SU CUI BASARE GLI  
INTERPELLI**

**Circolare 44/E  
Del 9/7/2007**


## **Società in Liquidazione:**

- 3.1 Società in liquidazione con progetto di fusione
- 3.2 Società in liquidazione che presenta debiti nei confronti di soggetto fallito
- 3.3 Società in liquidazione che compie atti di ordinaria amministrazione

## **Altri tipi di Società**

- 6.1 Società il cui unico asset è costituito dal credito derivante dalla cessione dell'azienda
- 6.2 Società con beni rivalutati

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

## INDICAZIONE ESITO INTERPELLO

RF74	Esclusione/Diapplicazione 1	Soggetto in perdita sistematica		INTERPELLO			Casi particolari 6
		Valore medio	Percentuale	Imposta sul reddito 3	IRAP 4	IVA 5	
RF75	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%
RF76	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%
RF77	Immobili A/10		,00	5%		,00	4,3%
RF78	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%
RF79	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%
RF80	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%
RF81	Totale		2	Ricavi presunti ,00	3	Ricavi effettivi ,00	5 Reddito presunto ,00
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni						,00
RF83	Reddito imponibile minimo						,00

# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94



# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94

**TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DEGLI INTERPELLI**

**ALMENO 90 gg PRIMA DEL TERMINE DI  
PRESENTAZIONE DI UNICO**

**TERMINE  
ORDINARIO**

**NON OLTRE IL  
2/7/2013**

**PER AVERE LA RISPOSTA  
ENTRO IL 30/9/2013**

**PIÙ  
OPPORTUNAMENTE**

**NON OLTRE IL  
18/3/2013**

**PER AVERE LA RISPOSTA  
ENTRO IL 16/6/2013 TERMINE  
PER PAGARE IL 1° ACCONTO**


# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94




# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94




# SOCIETÀ DI COMODO – art. 30 L. 724/94




# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING




# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



	<b>Tipo di bene</b>	<b>Capannone industriale</b>
	Data di stipula	02/07/2012
	<b>Durata anni</b>	<b>15</b>
<b>a</b>	Valore del bene	1.000.000,00
<b>b</b>	Prezzo di riscatto	100.000,00
<b>c</b>	Maxicanone	100.000,00
<b>d</b>	Importo degli interessi complessivamente dovuti	450.000,00
<b>e = (a - b + d)</b>	Totale canoni (prezzo - riscatto + interessi)	1.350.000,00
<b>f = e / 15</b>	Totale canoni imputabili a ciascun esercizio	90.000,00
<b>g = e / 18</b>	Canone annuo fiscalmente deducibile	75.000,00
<b>h = f / 2</b>	Canone 2012 (6 mesi)	45.000,00
<b>i = g / 2</b>	Canone 2012 fiscalmente deducibile	37.500,00
<b>l = (h - i)</b>	<b>Variazione in aumento 2012</b>	<b>7.500,00</b>


# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING

**EFFETTI  
DISALLINEAMENTO**


**ESEMPIO**

Anno		Canone annuo		Variazioni Quadro RF	
		Civilistico	Fiscale	In aumento (RF 32 cod 35)	In diminuzione (RF54 cod 34)
1	2012	45.000,00	37.500,00	7.500,00	0,00
2	2013	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
3	2014	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
4	2015	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
5	2016	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
6	2017	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
7	2018	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
8	2019	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
9	2020	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
10	2021	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
11	2022	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
12	2023	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
13	2024	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
14	2025	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>2026</b>	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
16	2027	45.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00
<b>Riscatto</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
17	2028		75.000,00	0,00	75.000,00
18	2029		75.000,00	0,00	75.000,00
19	2030		37.500,00	0,00	37.500,00
<b>Totale</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>


# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING




# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING





# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING





# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



## Riscatto

			Civilistico	Fiscale	Variazione in diminuzione (RF 54 cod 34)
<b>Anno</b>	<b>Valore del bene</b>		100.000,00	100.000,00	
2027	Quota amm.to	3%	1.500,00	1.500,00	30.000,00
2028			3.000,00	3.000,00	75.000,00
2029			3.000,00	3.000,00	75.000,00
2030			3.000,00	3.000,00	37.500,00
2031			3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione</b>					<b>217.500,00</b>
<b>2032</b>			<b>Ecc</b>	<b>Ecc</b>	


# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



Riscatto Assonime

			Civilistico	Fiscale	Variazione in diminuzione (RF 54 cod 34)
<b>Anno</b>	<b>Valore del bene</b>		100.000,00	317.500,00	
2027	Quota amm.to	3%	1.500,00	4.762,50	3.262,50
2028			3.000,00	9.525,00	6.525,00
2029			3.000,00	9.525,00	6.525,00
2031			3.000,00	9.525,00	6.525,00
2030			3.000,00	9.525,00	6.525,00
<b>ecc. ecc.</b>					

# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



## Vendita post riscatto

<b>Valore del bene</b>	100.000,00
Prezzo di cessione	400.000,00
<b>Plusvalenza civilistica</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Variazione in diminuzione (RF 54 cod 34)</b>	<b>217.500,00</b>
<b>Plusvalenza imponibile</b>	<b>82.500,00</b>

# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



# NUOVA FISCALITÀ CONTRATTI DI LEASING



# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

---

Art. 2423-bis CC



PRINCIPI DI REDAZIONE DEL  
BILANCIO

LA  
VALUTAZIONE  
DELLE VOCI



DEVE  
ESSERE  
FATTA



NELLA  
PROSPETTIVA DELLA  
CONTINUAZIONE  
DELL'ATTIVITÀ

MANCANZA  
PRESUPPOSTO  
CONTINUITÀ  
AZIENDALE



BILANCIO  
REDATTO



CON CRITERI  
REALIZZATIVI


# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

## ACCERTAMENTO E VERIFICA DEL PRESUPPOSTO

AMMINISTRATORI

VALUTAZIONE

SUSSISTENZA  
DEL PRESUPPOSTO



# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

## VALUTAZIONE SUSSISTENZA CONTINUITÀ

PRINCIPI CONTABILI  
NAZIONALI



OIC5

IAS 1

OBBLIGO


VALUTAZIONE CAPACITÀ  
IMPRESA ESSERE IN  
CONTINUITÀ AZIENDALE

INFORMATIVA  
IN BILANCIO SU  
VALUTAZIONI EFFETTUATE

# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

---

## PERIODO DI RIFERIMENTO



# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

---

## INDICATORI DI CRITICITÀ

1

BILANCIO IN PERDITA

2

CASH FLOW  
O CAPITALE CIRCOLANTE NETTO NEGATIVI

3

PRESTITI A SCADENZA FISSA  
PROSSIMI AL TERMINE

SENZA PROSPETTIVE DI  
RIMBORSO O RINNOVO

4


PRESTITI A BREVE  
USATI PER FINANZIARE ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE

5

SEGNALI DI PERDITA DEL SOSTEGNO  
DA PARTE DI FINANZIATORI E CREDITORI

# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

## INDICATORI DI CRITICITÀ



# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

---

## ALTRI INDICATORI DI CRITICITÀ

1

DIMISSIONI DI CONSIGLIERI E/O SINDACI

2

PERDITA DI PERSONALE DIRIGENZIALE SENZA CHE  
VENGA SOSTITUITO

3

DIFFICOLTÀ NELL'ORGANICO DEL PERSONALE O  
SCARSITÀ RIFORNIMENTI FONDAMENTALI

4

SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA STATUTARIA  
SENZA PREVISIONI PROLUNGAMENTO

# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

---

## ALTRI INDICATORI DI CRITICITÀ

5

CONTENZIOSI LEGALI E/O FISCALI

6

MODIFICHE NORMATIVE SFAVOREVOLI ALL'IMPRESA

7

PERDITA DI AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

---

## VERIFICHE DEL REVISORE

1

ANALISI E DISCUSSIONE CON IL MANAGEMENT  
DEI FLUSSI FINANZIARI  
E DEI RISULTATI CONSUNTIVI E PREVENTIVI

2

ANALISI E DISCUSSIONE  
DELL'ULTIMO BILANCIO PERIODICO

3

VERIFICA PUNTUALITÀ PAGAMENTI  
DEBITI E PRESTITI NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA  
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

4

RICHIESTA INFORMAZIONI AI LEGALI DELLA SOCIETÀ

# PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

---

## VERIFICHE DEL REVISORE

5

VERIFICA ESISTENZA GARANZIE DI TERZI E CAPACITÀ DEGLI STESSI DI FAR FRONTE AGLI IMPEGNI

6

CAPACITÀ DELL'AZIENDA DI SODDISFARE GLI ORDINI DEI CLIENTI NON EVASI

7

ANALISI EVENTI POST CHIUSURA ESERCIZIO